



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 11 Ottobre 2011

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	A
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	A
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 99546/2011 DELIBERAZIONE N. 448

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE. VARIANTE AL P.R.G. DENOMINATA "VARIANTE MARZO 2011 AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.R. N. 20/2000 E S.M.I. E DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/78" - ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C.N. 13 DEL 14.03.2011: ESPRESSIONE DI OSSERVAZIONI DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.. ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI ART. 5 L.R. 19/2008 E SMI

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al P.R.G. denominata “Variante Marzo 2011 al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. E dell'art. 15 della L.R. n. 47/78”, Adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14.03.2011, pervenuta a questa Amministrazione in data 22 aprile 2011 ed assunta agli atti al prot. prov. n. 45242 del 22.04.2011.

Premesso che il Comune di Sogliano al Rubicone è dotato :

- di P.S.C. approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- di Piano Regolatore Generale la cui “Variante Generale Marzo 2011” è stata approvata con Delibere di Giunta Provinciale n. 25291/113 del 30.03.2004 e n.81265/412 del 15.11.2005, con successive Varianti parziali;

Dato atto che la Variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione – Stralci PRG aree interessate dalla variante
- Norme Tecniche di Attuazione – Stralcio articoli modificati con la variante
- Verifica di Assoggettabilità – Rapporto preliminare ai sensi dell'art.12 D.lgs. n.4/2008
- Allegato alla Relazione Tecnica (grafici esplicativi)
- Relazione geologica

Dato altresì atto della richiesta di integrazioni e chiarimenti sulla documentazione trasmessa, formulata da questo Ente provinciale in data 19 maggio 2011 con nota identificata al prot. prov. n. 54541;

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune di Sogliano al R. in data 9 settembre 2011 ed acquisite al prot. prov. n. 90414 del 09/09/2011 come di seguito elencate:

- Parere AUSL - ARPA (prot. n.0027533 del 26.05.2011)
- Parere ARPA (prot. n.4528 del 16.05.2011)
- Certificato di avvenuto deposito presso la Segreteria comunale dal 27/04/2011 al 27/05/2011
- Norme tecniche d'attuazione – Stralcio - integrate in adeguamento alle osservazioni AUSL-ARPA
- Nuovo fascicolo Dotazioni Territoriali-Standard Urbanistici
- nuovi elaborati Tavola 1-Tavola 2- Tavola 3 corretti in merito agli errori rilevati
- Relazione stralci aree oggetto di variante – Integrazione
- Determinazione economico/statica per costruzione pubblica in località Ponte Uso
- Analisi sismico-geologica della Variante al tracciato della Circonvallazione, redatta dall'Ufficio Infrastrutture viarie e Gestione strade della Provincia di Forlì-Cesena e Microzonizzazione sismica III livello Bivio Montegelli - area per ampliamento scuola elementare

Visti i contenuti della Variante:

- la Variante in oggetto introduce:
 - A) Capoluogo: modifica nel PRG vigente del tracciato della nuova circonvallazione del centro abitato di Sogliano, il cui progetto è stato redatto dall'Ufficio Infrastrutture viarie e Gestione strade provinciale. Il progetto prevede in corrispondenza dell'innesto a ovest dell'abitato di Sogliano, una nuova rotonda in cui confluiscono l'attuale bivio tra la SP 11 e la SP 30 e la circonvallazione, inoltre a partire da metà tracciato in direzione Strigara, il tracciato si imposta più a valle rispetto alla previsione di PRG;
 - individuazione dell'area interessata dalla realizzazione dell'Orto botanico a Sogliano, tale previsione si pone quale attuazione di quanto previsto dal “Piano-Progetto per la valorizzazione dei calanchi nel territorio di Sogliano al Rubicone” ed interessa un'area di circa 7.300 mq posta

in posizione strategica rispetto al capoluogo ed attualmente abbandonata. Il progetto ha lo scopo di far emergere le caratteristiche naturalistiche e vegetazionali dell'ambiente calanchivo.

- B1) Bivio Montegelli: variazione in ampliamento del perimetro del comparto produttivo di espansione che il PRG vigente individua a Bivio Montegelli. La modifica, che non comporta aumento di capacità edificatoria, nasce dall'esigenza di organizzare in modo più razionale l'attuazione del comparto, realizzando la viabilità di accesso in prossimità del viale poderale esistente sul lato est del comparto stesso in cui si trova la dorsale dell'acquedotto pubblico e dove è prevista inoltre la realizzazione del gasdotto di Sestino-Minerbio. La variante prevede quindi un ampliamento del perimetro lungo il tracciato della E45 che va a ricomprendere la fascia a "*verde di rispetto ambientale*" individuata dal PRG, ponendola così in carico al soggetto attuatore, nel perimetro viene inserito inoltre l'area "ex frantoio" per permetterne il recupero funzionale.
- B2) ampliamento dell'area destinata a zona "F" a Bivio Montegelli finalizzata all'incremento degli spazi ad uso scolastico, la modifica prevede inoltre l'aggiornamento del PRG inserendo l'area a parcheggio pubblico esistente prospiciente il complesso scolastico e prevedendone un ampliamento sul fronte dell'area oggetto di cambio di destinazione d'uso.
- C) Strigara: individuazione dell'area interessata dall'attività esistente di Tiro a Volo, al fine di avere corrispondenza con quanto previsto dal D.lgs 3 aprile 2006 n.152 in merito al rispetto dei livelli minimi di contaminazione;
- D) Ponte Uso: previsione di un nuovo Centro di quartiere a servizio della frazione. La Variante destina a zona G1-"*attrezzature e servizi di interesse collettivo e religioso*" parte di area in proprietà all'Amministrazione attualmente a "*Verde pubblico*"
- NdA: introduzione di alcune correzioni ed integrazioni conseguenti alle modifiche introdotte con la variante: art.16.2-Zone D2 produttive di espansione; art.18-Edifici esistenti in zona agricola; (nuovo) art.18.4-Attività specialistiche esistenti - Tiro a volo Strigara; (nuovo comma) art.19-Zone F per attrezzature e servizi pubblici di interesse generale – orto botanico; (nuovo) Allegato1-Scheda comparto produttivo Bivio Montegelli.

– Dimensionamento della Variante:

Posto che la Legge regionale n. 47/78 all'art.15, comma 4, lett. c), per le varianti ai P.R.G. fissa il limite per "*...incrementi complessivi della nuova capacità insediativa o delle zone omogenee D, non maggiori del 3% per i comuni con abitanti teorici superiori a 30.000 e del 6% per i restanti Comuni...*" il Comune al fine di dimostrare il residuo relativo al 6% della potenzialità edificatoria utilizzabile, con apposita trattazione, ha effettuato il bilancio complessivo degli incrementi apportati con la variante in rapporto alle varianti precedenti, dal quale emerge che la presente variante non comporta alcun incremento edificatorio, pertanto il bilancio complessivo residenziale e produttivo risulta invariato.

Constatato inoltre che a seguito di richiesta di integrazioni da parte di questo Ente provinciale di cui al prot. prov. n. 54541 del 20 maggio 2011, il Comune ha provveduto ad integrare la Variante in oggetto, con documenti pervenuti al prot. prov. n. 90414 del 09 settembre 2011 i cui contenuti sono di seguito sintetizzati:

- in relazione alla richiesta di integrazioni rispetto al tema del Dimensionamento e del Bilancio delle dotazioni territoriali, l'Amministrazione ha provveduto ad elaborare un apposito fascicolo "*Dotazioni territoriali standard urbanistici*" in riferimento alle modifiche apportate con la presente Variante nel quale è stato redatto un quadro riepilogativo riportante il bilancio complessivo residenziale e produttivo dal quale emerge che non vi sono variazioni;
- il Comune ha provveduto a correggere gli errori e le imprecisioni segnalate presentando nuovi elaborati delle Tavole 1, 2 e 3, complete di intestazioni correttamente firmate e timbrate, ha inviato le

richieste Integrazioni alla Relazione contenente gli stralci delle aree oggetto di variante e la Determinazione economico/statica per la costruzione di pubblica utilità in loc. Ponte Uso;

- in riferimento al comparto di espansione residenziale in località Bivio Montegelli oggetto di trasformazione da zona C a zona B2 ha provveduto a fornire le seguenti specificazioni: *in data 23.11.2009 con atto notarile rep. n.211.976 dello Studio Notarile Porfiri di Cesena, l'Amministrazione comunale è entrata in possesso delle aree pubbliche del comparto in oggetto (strade, verde, parcheggi). I lotti sono stati tutti oggetto di intervento di costruzione e in data 12.10.2010 sono stati rilasciati i certificati di abitabilità degli edifici di ogni singolo lotto del comparto; le norme tecniche di attuazione vigenti, prevedono per la zona C e la zona B2 il medesimo indice di edificabilità e le medesime disposizioni in merito a distanze, altezze e destinazioni. In base alle considerazioni sopra riportate, valutato che il comparto di espansione in questione, ad oggi, può considerarsi completamente attuato, si è individuato tale comparto come zona B2.*
- In riferimento al comparto di espansione residenziale in località Ponte Uso oggetto di trasformazione da zona C a zona B2 ha provveduto a fornire le seguenti specificazioni: *in data 06.06.1981 e 20.08.1981 l'Amministrazione comunale è entrata in possesso dell'intera area del comparto PEEP; in data 17.10.1981 con deliberazione C.C. n.119/81 si approvava il progetto per la costruzione di n.12 alloggi ai sensi della Legge 457/78, progetto che prevedeva l'utilizzazione parziale dell'area del comparto; in data 03.05.1982 veniva rilasciata concessione n.56 prot 3248 per la costruzione di n.2 palazzine rispettivamente di n. 8 e 4 alloggi PEEP; in data 25.07.1984 veniva redatto e sottoscritto Certificato di Ultimazione dei Lavori relativa alle due palazzine di 8 e 4 alloggi; le norme tecniche di attuazione vigenti, prevedono per la zona C e la zona B2 il medesimo indice di edificabilità e le medesime disposizioni in merito a distanze, altezze e destinazioni. In base alle considerazioni sopra riportate, valutato che il comparto PEEP in questione, ad oggi, può considerarsi completamente attuato per la porzione individuata e valutato che l'area risulta in completa proprietà dell'Amministrazione comunale dal 1981, si è individuato tale comparto come zona B2 anche al fine di permettere l'intervento diretto (vista la modesta entità) della porzione non interessata dal PEEP approvato con deliberazione C.C. n.119/81*
- In merito alla richiesta di verifica sulla fattibilità del nuovo tracciato della Circonvallazione con i disposti di cui all'art. 12bis del PSAI (ex L. 267/98), nonché di produrre una relazione dettagliata sui dissesti interessati dalla variante e sulle considerazioni che hanno portato alla modifica in progetto, l'Amministrazione ha risposto inviando l'*Analisi sismico-geologica* predisposta dall'Ufficio Infrastrutture viarie e gestione strade provinciale a cui il Comune ha fatto riferimento per la progettazione della strada e per i relativi approfondimenti richiesti, allegando inoltre la nota di trasmissione dell'Ufficio suddetto.
- Il Comune ha infine provveduto ad inviare in riferimento alla previsione di ampliamento della scuola elementare in zona Bivio Montegelli, in quanto opera di rilevante interesse pubblico, ai sensi della deliberazione n. 1661/2009 della Giunta della R.E.R., la necessaria *analisi di microzonazione sismica di III livello*, contenuta nella documentazione prodotta per l'*indagine sismica in foro e Relazione Geologica*, nella quale sono inoltre contenuti i richiesti approfondimenti sotto il profilo geotecnico riguardanti la previsione di edificio pubblico in località Ponte Uso.

Richiamato quanto segue:

- in relazione alle Varianti specifiche al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- posto che la Variante in oggetto ricade nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Provincia, in quanto autorità competente alla valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunali, esprime la suddetta valutazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs.

- 152/2006 e ss.mm.ii., per cui, sentita l'autorità procedente (Comune) e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano proposto dalla procedura di V.A.S. e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- la Provincia esprime, nell'ambito della formulazione delle osservazioni, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5 e dell'art.14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.:

- che le previsioni di Piano non presentano vizi di legittimità;
- che sono assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78 e s.m.i.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:

La Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14 marzo 2011 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'Ente competente è per il Comune obbligatoria.

In particolare:

- è stata prodotta l'attestazione del Responsabile competente (agli atti con prot. Prov. 45242 del 22.04.2011) certificante:
 - che le variazioni riguardano per la sola previsione A (adeguamento tracciato della circonvallazione e inserimento del progetto dell'orto botanico) l'abitato dichiarato da consolidare ai sensi della L. 09.08.1908, n. 445 ;
 - che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato è sottoposto al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923;
 - che la suddetta variante al PRG è stata depositata presso la Segreteria del Comune per 30 (trenta) giorni, dal 27.04.2011 al 27/05/2011 ed in data 27.04.2011 è stato pubblicato l'Avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna nonché su due quotidiani locali (Il Resto del Carlino e Corriere di Cesena);
 - che in data 12.04.2011 è stata inviata comunicazione dell'adozione della Variante urbanistica in oggetto alle seguenti Autorità Militari:
 - Comando I REGIONE AEREA Ufficio Coordinamento Tecnologico logistico – Milano;
 - 6° REPARTO INFRASTRUTTURE – Ufficio demanio e Servitù militari - Bologna;
 - Comando in Capo DIPARTIMENTO MARITTIMO Demanio - Ancona
Ufficio Personale, Logistico e Servitù Miliari – Bologna;
- è stato acquisito il **parere di legge di competenza dell'Azienda U.S.L. di Cesena** - Dipartimento di Sanità pubblica (prot. 0027533 del 26/05/2011), ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori (agli atti con prot. prov. n.70389 del 30/06/2011), avente esito **FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI**:
 - ***Area A: al fine della migliore compatibilità dell'intervento ed a mitigazione delle emissioni rumorose, la progettazione definitiva dovrà essere supportata da elaborati di valutazione dell'impatto acustico e con essa coordinarsi; inoltre andranno progettate e realizzate le necessarie misure-opere-strutture di mitigazioni..***
 - ***Area B: considerato che sono presenti due aree una con destinazione produttiva "ex frantoio" e l'altra "ex depuratore" al momento dell'attuazione del comparto andrà prodotto un elaborato con una disamina storico-funzionale per valutare la necessità di eventuali analisi atte ad accertare le CSC di cui al Titolo 5 Parte 4 del Dlgs. 3/4/2006 n.152 e successive modifiche. Si precisa che anche per gli interventi ammessi per l'"ex frantoio" (ampliamento tale disamina andrà svolta al momento del Permesso di costruire.***
 - ***Area C: fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso relativi all'area (potenziale sito contaminato) al fine della migliore compatibilità della previsione, andrà aggiunto quanto segue all'art. 18.4, paragrafo Tiro a volo Stringara: "Andrà rispettata la parte IV del Dlgs. 3/4/2006 n.152 e successive modifiche per quanto concerne la corretta gestione dell'attività e dei rifiuti prodotti. Ossia, quantomeno una volta all'anno, andranno raccolti e correttamente smaltiti le cartucce, le borre, i pallini, i piattelli, ecc.."***
- è stato acquisito inoltre sulla Variante in oggetto il **parere favorevole** espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 29 marzo 2011.

CONSIDERATO:

A. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/1978 E SS.MM.II.

Verifica del dimensionamento e Standard urbanistici

Il Comune ha integrato la Variante inoltrata con apposita trattazione, in cui è stato effettuato il bilancio complessivo degli incrementi in rapporto alle varianti precedenti, dal quale emerge che la presente variante non comporta alcun incremento edificatorio, pertanto si prende atto che il bilancio complessivo residenziale e produttivo risulta invariato rispetto al residuo del 6% previsto dalla LR 47/78. Il Comune ha risposto inoltre alla richiesta di integrazione rispetto alla verifica degli standards, tuttavia nel documento inviato, non appare chiaro come si sia proceduto al conteggio in quanto l'elaborato non contiene una esplicita verifica in rapporto ai parametri indicati all'art. 46 della L.R. 47/78, pertanto:

1. **E' necessario che in sede di approvazione della Variante, sia integrata la relazione illustrativa con l'indicazione dettagliata della dotazione complessiva di standards, verificandone il soddisfacimento per tipologia, secondo quanto indicato all'art. 46 della L.R. 47/78; si richiama, inoltre, il rispetto dell'art. 46, comma 2°, LR 47/78 che prevede che dal computo degli standards delle aree per spazi pubblici attrezzati, siano escluse le zone di rispetto stradale, demaniale, e cimiteriale.**

D – Ponte Uso

Posto che per le varianti che riducono comparti PEEP di cui è già stato approvato il Piano è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della Giunta Provinciale, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 5, della L.R. 47/78, si prende atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione Comunale in merito a tale tema, da cui si evince che la modifica riguarda una porzione non interessata dal PEEP approvato con deliberazione C.C. n.119/81, trattasi pertanto di mera modifica al PRG. Si prende atto inoltre che le norme tecniche di attuazione vigenti, prevedono per la zona C e la zona B2 il medesimo indice di edificabilità e le medesime disposizioni in merito a distanze, altezze e destinazioni.

2. **Si evidenzia che tale ambito rientra tra le aree allagabili individuate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Marecchia Conca e pertanto si segnala la necessità di attenersi in fase di realizzazione alle indicazioni della normativa in materia definita dal Piano di Bacino integrandole a quelle di PRG.**

Inoltre per la porzione di proprietà comunale esclusa dal PEEP e non ancora attuata, si invita l'Amministrazione ad adottare modalità attuative a sostegno dell'edilizia residenziale sociale o convenzionata.

B. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 4/2008 E S.M.I..

Atteso:

- che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) di Cesena
 - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Forlì – Cesena ;
- che il Comune unitamente alla richiesta di parere di competenza ha trasmesso a tali Enti, in data 12 aprile 2011 (con lettera prot.4392 e prot.4389), gli elaborati di Piano nonché il “*Rapporto ambientale preliminare*”;
- che i sopra indicati soggetti competenti in materia ambientale, esaminati i documenti trasmessi, **escludono l'assoggettamento a V.A.S. della Variante in oggetto** (parere congiunto acquisito agli atti con prot. prov. n. 54331 del 18/05/2011).

Esaminato quanto individuato e descritto nel *Rapporto ambientale preliminare* così come redatto ai sensi

dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale riferisce una preliminare valutazione dei potenziali impatti legati alle trasformazioni proposte, affermando in conclusione che *“In base agli elementi sopra richiamati si esclude la necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante in esame, basandosi sui seguenti presupposti: l'esiguità delle opere da realizzarsi rispetto al quadro territoriale in cui interviene e la realizzazione degli interventi proposti nei comparti interessati, non determina sostanziali mutamenti né nell'assetto complessivo del territorio, né sulle condizioni generali dell'ambiente, configurandosi invece come un modesto intervento di carattere locale. Assumendo che la promozione dello sviluppo sostenibile e la mitigazione o compensazione adeguata di tutte le eventuali controfinalità ambientali derivanti dall'attuazione dei piani territoriali sovraordinati siano garantite dai medesimi piani, la variante si presenta coerente con essi e quindi non si ravvisano motivi di possibili impatti emergenti”*.

Considerate complessivamente condivisibili le valutazioni contenute nel Rapporto ambientale preliminare di seguito sintetizzate, **si ritiene che i contenuti della Variante in oggetto non siano tali da prefigurare impatti significativi sull'ambiente**, ritenendo tuttavia necessario precisare:

Paesaggio e beni culturali

Concordemente con quanto definito nella valutazione preliminare di sostenibilità della presente variante, si evidenzia in particolare per i nuclei di Strigara e Sogliano-Capoluogo la prossimità delle zone di variante ad insediamenti storici i quali si sviluppano su di un asse viario anch'esso di valore storico che oltre a costituire un elemento strutturante del sistema territoriale ed insediativo è caratterizzato da tratti ad alto valore panoramico, con aperture visuali caratterizzate da un paesaggio naturale e rurale di riconosciuto pregio sia per il livello di conservazione degli insediamenti rurali tradizionali, sia per gli aspetti geomorfologici riferiti in particolare alla presenza di calanchi, sia per quelli vegetazionali.

- I. In particolare per il tratto di strada che fiancheggia l'area dell'Orto botanico in previsione, si rileva la presenza di un varco visuale in direzione dell'ingresso al Capoluogo ed immediatamente prima della quinta costituita dall'edificio che si ritiene elemento da tutelare in quanto determinante in riferimento alla qualità del luogo. Si invita pertanto l'Amministrazione a porre in atto specifiche tutele in fase di attuazione di interventi in questa zona.**

Nel territorio di Bivio Montegelli e di Ponte Uso i valori paesaggistici sono strettamente correlati alla presenza dei corsi d'acqua Savio e Uso, posti in prossimità degli insediamenti urbani, tale presenza assume rilevanza in particolare sotto il profilo della qualità ecologica ed ambientale nonché di valore paesaggistico.

- II. L'abitato di Bivio Montegelli presenta una elevata antropizzazione determinata dall'alta accessibilità dovuta alla presenza della E45, il cui tracciato compromette in taluni punti le funzioni ambientali e paesaggistiche dell'ambito fluviale, è necessario pertanto in relazione all'inserimento di ulteriori urbanizzazioni in tale contesto porre particolare attenzione al rapporto tra ambiti urbani ed ambiti naturali prevedendo le opportune aree di filtro/protezione .**

Assetto idrogeologico

Il territorio del Comune di Sogliano al R., come evidenziato nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, è caratterizzato da una particolare vulnerabilità di carattere geologico dovuto ai fenomeni di dissesto e più in generale alla propensione dei suoli all'instabilità, pertanto per tali zone la progettazione attuativa dovrà ottemperare alle prescrizioni delle relative Norme del Piano di Bacino

- III. Il progetto urbanistico delle aree residenziali e produttive dovrà valutare e tenere conto dei vincoli e delle relative prescrizioni definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ed adottare i necessari interventi al fine di ottemperare a tali norme.**

A - Sogliano Capoluogo – Variante al tracciato della Circonvallazione

Nella presente variante si inserisce un nuovo tracciato di progetto della circonvallazione dell'abitato del capoluogo del Comune di Sogliano al Rubicone, modificato rispetto a quanto previsto dal PRG vigente, la cui modifica più sostanziale riguarda l'innesto a ovest dell'abitato di Sogliano, della nuova circonvallazione con la SP 11, in corrispondenza dell'attuale bivio fra la SP 11 e la SP 30 dove è prevista la realizzazione di una rotatoria. Il progetto in esame prevede quindi la realizzazione di un nuovo tracciato stradale per la circonvallazione, classificata come strada extraurbana secondaria e pertanto compresa al punto B.2.40 della L.R. 9/99 e s.m.i.. La variante definisce inoltre in adiacenza al nuovo tracciato stradale, la realizzazione di un Orto Botanico allo scopo di riqualificare un'area di circa 7.300 mq attualmente abbandonata, mediante un uso in grado di valorizzare e far emergere le caratteristiche naturalistiche e vegetazionali dell'ambiente calanchivo di Sogliano.

In merito a tale previsione si rileva che:

- Posto che trattasi di opera sottoposta a procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. n.9/99 come integrata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la medesima previsione urbanistica oggetto di variante al Piano deve essere sottoposta a VAS, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Preso atto che il progetto della Circonvallazione, redatto già in versione definitiva dall'Ufficio Infrastrutture viarie e Gestione strade provinciale, così come modificato ed inserito nella presente Variante, è già stato sottoposto a procedura di verifica (screening) di competenza regionale, il cui esito è stato recentemente definito con deliberazione di Giunta regionale n. 250 del 28.02.2011.
- Verificato altresì, così come espresso in riferimento al parere sismico ai sensi dell'art. 5 L.R. n.19/2008 di cui alla successiva sezione C del presente atto, che parte del nuovo tracciato (tratto sud) insiste su di un'area di frana attiva identificata nel PTCP, nonché in "zona 2" e per una breve porzione anche in "zona 1" di abitato da consolidare, come individuato dal *Piano – Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli*, riscontrando che tale normativa sovraordinata esclude la realizzazione di nuove infrastrutture in tali aree, la previsione non risulta ammissibile.
- Constatata pertanto l'inammissibilità della previsione per le motivazioni sopra espresse, si ritiene a questo punto illogico richiedere a posteriori sull'opera pubblica, una specifica procedura di VAS che si andrebbe a configurare quale mero aggravio procedimentale, in quanto tale adempimento non costituirebbe alcun apporto utile agli studi specifici già compiuti in fase di screening.
- Ravvisata quindi la necessità da parte del Comune di compiere ulteriori e opportune verifiche e se ritenuto opportuno di rivedere il progetto del nuovo tracciato, si rammenta che in tal caso trattandosi di opere sottoposte a screening la nuova previsione urbanistica oggetto di Variante al Piano dovrà essere contestualmente sottoposta a VAS, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., (con la facoltà di conferire alla VAS medesima anche il valore e gli effetti di screening, il quale rimane procedura di competenza Regionale),

IV. Alla luce di quanto sopra argomentato poiché il nuovo tracciato interessa zone di dissesto normate dalla sovraordinata pianificazione provinciale e di Bacino, si ritiene non assentibile nella presente variante tale modifica al tracciato della Circonvallazione nonché interventi di nuova costruzione, si richiama pertanto l'Amministrazione comunale a riconsiderare necessariamente tale previsione ed a rivalutare la conformazione vigente della stessa.

B1 – Bivio Montegelli – Comparto produttivo

In riferimento a tale previsione si suggerisce di valutare l'opportunità di indicare graficamente nello stralcio cartografico del comparto, di cui alla nuova scheda dell'allegato 1 inserito nelle N.T.A., sia il tracciato dell'acquedotto di Romagna Acque s.p.a. sia il tracciato di progetto del gasdotto Sestino-Minerbio con le relative fasce di rispetto, al fine di costituire un preciso riferimento per la progettazione attuativa del comparto ed adottare gli opportuni accorgimenti; per le stesse motivazioni si ritiene utile inoltre suggerire di inserire anche le aree a bosco ed il limite relativo al vincolo di inedificabilità della zona di espansione

inondabile che ricadono dentro al perimetro del comparto per le quali vanno individuate e rispettate le opportune tutele. Si evidenzia inoltre che così come definito dall'art.54 del PTCP, le aree di rispetto lungo gli assi viari, vanno allestite con finalità di mitigazione degli impatti negativi indotti da dette infrastrutture, oltre che utilizzate per la connessione trasversale della rete ecologica, di conseguenza in particolare la possibilità di realizzare aree a parcheggio su tali aree si ritiene debba essere esclusa.

Vista inoltre l'interlocuzione con l'Amministrazione comunale, pur ritenendo plausibili le considerazioni riportate, si ritiene che alla luce della probabile futura trasformazione della E45 in asse autostradale, di cui è in corso la procedura di VIA di competenza statale, la quale porterà una inedificabilità assoluta di almeno 25 metri, si reputa necessario tenere ferma la prescrizione di escludere la realizzazione di parcheggi in tale fascia.

V. Si invita l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la piena compatibilità ambientale degli interventi urbanistici previsti, ad integrare/correggere l'apposita Scheda di comparto di cui all'Allegato 1 delle NdA come segue:

- individuazione con apposita grafia del tracciato dell'acquedotto di Romagna Acque s.p.a. e del tracciato di progetto del gasdotto Sestino-Minerbio con le relative fasce di rispetto;
- individuazione delle aree a bosco e del limite di inedificabilità della zona di espansione inondabile (art.17a PTCP);
- eliminare la possibilità di realizzare aree a parcheggio o altre infrastrutture nelle zone di verde di rispetto ambientale lungo la E45 per una larghezza di almeno 25mt ;
- inserire le seguenti indicazioni: “nell'area identificata quale fascia di rispetto della E45 si dovrà allestire una zona di ambientazione della rete ecologica di idonea larghezza, costituita con specie autoctone arboree ed arbustive d'alto fusto, scelte in base alla natura del terreno ed alle condizioni meteorologiche locali, con copertura dei terreni almeno del 60%.”
- le fasce di mitigazione con funzione di protezione verso l'ambito fluviale dovranno interessare anche il margine dell'area rivolto verso il torrente Ausa in modo da garantire la connessione ecologica non solo lungo il Savio ma anche in direzione trasversale rispetto ad esso, le specie da utilizzare e la loro distribuzione spaziale dovrà essere coerente con le specificità dell'ambito fluviale e non connotare “in senso urbano” i luoghi interessati.

C – Strigara - Tiro a Volo

Va evidenziato che il riconoscimento dell'esistente attività di Tiro a Volo si colloca in area identificata nella Tavola 3 del PTCP come *Zona boschiva caratterizzata da conifere adulte* di cui all'art.10, a tali aree il PTCP conferisce finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica e pertanto la gestione di tali terreni deve garantire la tutela degli esemplari arborei presenti e deve impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti (comma 4).

VI. Si ritiene che l'attività di Tiro a Volo non sia pienamente compatibile con la zona boschiva in cui si colloca e con le tutele definite all'art.10 del PTCP, si invita pertanto l'Amministrazione comunale a riconsiderare l'opportunità del riconoscimento nel PRG dell'attività esistente, ovvero di valutarne il trasferimento in area più idonea. In particolare per quanto concerne il pericolo di contaminazione da piombo, tale criticità, così come segnalato da Arpa e come affermato nella *Verifica di assoggettabilità*, dovrà essere valutata e gestita nelle opportune sedi allo scopo di individuare e definire le idonee modalità per ovviare alla contaminazione e per lo smaltimento dei rifiuti dell'attività. Constatato inoltre che la nuova normativa comunale consente un ampliamento del 20% delle strutture esistenti si ritiene che per il particolare contesto boschivo tale incremento non sia compatibile con le finalità di tutela della zona, si chiede pertanto all'Amministrazione di modificare l'art. 18.4 in tal senso, escludendo quindi la possibilità di ampliamenti nelle aree individuate a bosco dal PTCP.

Ritenuto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, che la Variante in oggetto possa essere esclusa, alle condizioni di cui al paragrafo

precedente, dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., in quanto le previsioni ivi contenute non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Dato atto:

- che, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 5 ottobre 2011 con comunicazione prot. 98491/11 è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale bozza conclusiva del riferimento da proporre alla Giunta Provinciale;
- che in data 7 ottobre 2011 il Comune di Sogliano al Rubicone ha fatto pervenire le proprie considerazioni in merito, con talune osservazioni in merito alle previsioni denominate A-Sogliano Capoluogo - variante tracciato Circonvallazione, B1-Bivio Montegelli - Comparto produttivo, C-Strigara – Tiro a Volo;
- che pertanto, quanto espresso ai precedenti punti numerati da I a VI costituisce l'esito finale del provvedimento di verifica ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Dato infine atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

C. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELLA VARIANTE ED ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Le varianti alla zonizzazione, per le quali è stata predisposta una specifica indagine geologica, riguardano i centri abitati di Sogliano, Bivio Montegelli, Strigara e Ponte Uso.

Sogliano capoluogo

La previsione più rilevante consiste nella modifica del tracciato della circonvallazione del centro storico presente nel PRG vigente. In particolare viene modificato il tratto Sud di avvicinamento ed innesto con la SP 11, andando ad interessare direttamente alcuni corpi detritici, cartografati come frana attiva nelle tavole del PTCP, nonché la “zona 2” e, per breve tratto, la “zona 1” della normativa dell'abitato di Sogliano al Rubicone, di cui all'art. 12 bis delle NTA del Piano – Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (*Località inserita nel Piano Straordinario delle aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e D.G.R. n.1840 del 12/10/1999*).

Nella relazione geologica allegata al progetto definitivo della circonvallazione, **tale vincoli non sono stati rilevati**, affermando, viceversa, che “...l'area risulta al di fuori delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico”. Con nota prot. n. 54541 del 19/05/2011, sono state quindi chieste specifiche integrazioni per chiarire tali aspetti.

La relazione trasmessa in sede di integrazione, analizza lo stato di dissesto del versante, alla luce dei risultati delle prove geotecniche. Lungo il tracciato, impostato sul versante costituito dalle argille plioceniche, sono state effettuate numerose indagini, carotaggi e penetrometrie, sufficienti a definire il modello geologico e le principali caratteristiche meccaniche dei terreni. Le verifiche di stabilità dell'opera, effettuate con i dovuti parametri sismici, ha rilevato coefficienti di sicurezza inferiori a quelli di legge per l'ipotesi di rilevato poggiato sulla coltre. Si è quindi resa necessaria l'ipotesi di bonifica con terre compattate e cementazione del rilevato. Anche in questo caso, però, i coefficienti, pur migliorando, sono spesso al di sotto del limite richiesto dalla norma, rendendo necessari ulteriori opere di bonifica e consolidamento. Tali opere, da dettagliare in fase esecutiva, consistono sostanzialmente in una paratia di pali trivellati posta a valle del tracciato e opere di drenaggio e regimazione delle acque.

Considerando:

- che la norma di perimetrazione per la “Zona 1” dell'art. 12 bis delle NTA del Piano – Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli prevede: “*Si esclude qualsiasi intervento edilizio di nuova edificazione o di ampliamento delle costruzioni esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture*”.

– che tutte le analisi effettuate sono strettamente concentrate sulla fattibilità dell'infrastruttura, ma non prendono in considerazione la possibile influenza sul versante posto a monte (in particolare in fase di realizzazione dell'opera), come richiesto dalle Norme per la “Zona 2” della Perimetrazione AdB,

Si esprime **parere negativo** sul nuovo tracciato di circonvallazione, in quanto questo non può interessare la “Zona 1” della perimetrazione dell'abitato di Sogliano e la relazione non prende in considerazione la possibile influenza dell'opera, in fase di realizzazione, sul versante a monte.

Bivio Montegelli

La previsione di ampliamento di un edificio scolastico, ha reso necessaria la realizzazione di un'analisi della risposta sismica locale di III livello. Le analisi effettuate hanno mostrato i seguenti parametri di sito: Vs: 366 m/sec.; frequenza caratteristica di sito 8.2 Hz., con un fattore di amplificazione in intensità rispetto al bedrock pari a 4. Anche lo spettro di risposta in accelerazione mostra delle amplificazioni rispetto al bedrock comprese tra 2.1 e 3.2, con una PGA max di 0,61g. Tali parametri, in particolare la frequenza caratteristica di sito che potrebbe essere simile a quella della struttura di progetto di 1-2 piani, dovranno essere attentamente valutati in fase di progettazione esecutiva.

Strigara – Tiro a volo

In sede di sopralluogo, si è potuto constatare come i manufatti relativi all'attività di tiro a volo si presentino in precario stato di conservazione, in un contesto fortemente dissestato idrogeologicamente. La parte più stabile risulta essere quella centrale, esclusivamente per la porzione a ridosso della strada. Eventuali ampliamenti, introdotti in norma (art. 18.4, fino al 20% in caso di adeguamento tecnico – funzionale per l'attività svolta), dovranno necessariamente svolgersi il più possibile in allontanamento dalla scarpata esistente a valle dei manufatti, compatibilmente con le funzioni richieste e con altri vincoli eventualmente presenti.

Ponte Uso

Per l'area, in cui è prevista la realizzazione di un centro civico (Zona G1), e per la quale le analisi di risposta sismica avevano evidenziato particolari condizioni di amplificazione, è stata redatta una relazione che ha analizzato il possibile aumento di costi di realizzazione in relazione all'adeguamento strutturale del progetto. Tale relazione evidenzia come la variazione dell'azione sismica prevista dalla normativa nazionale, non è tale da comportare apprezzabili differenze nel costo della struttura, anche in relazione alle modeste dimensioni. Preso atto di tali conclusioni, si prescrive che, in fase di progettazione esecutiva, il tecnico valuti attentamente i risultati ottenuti dall'analisi di risposta sismica di III livello (frequenza di sito e amplificazioni locali).

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenute nelle relazioni allegate alla Variante, con successive integrazioni, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, per le aree di Sogliano (Orto botanico), Bivio Montegelli, Strigara e Ponte Uso, **con le seguenti prescrizioni:**

- **Aree di Bivio Montegelli (ampliamento edificio scolastico) e Ponte Uso (Zona G1):** in fase esecutiva, il progettista valuterà attentamente i risultati ottenuti dall'analisi sismica di III livello (frequenza di sito e amplificazioni locali), in relazione alle possibili influenze della risposta di sito sulle strutture di progetto.
- **Strigara (Tiro a volo):** eventuali ampliamenti dovranno necessariamente svolgersi il più possibile in allontanamento dalla scarpata esistente a valle dei manufatti, compatibilmente con le funzioni richieste e con altri vincoli eventualmente presenti;

Si esprime **PARERE CONTRARIO** in merito al nuovo tracciato della circonvallazione del centro abitato di Sogliano.

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. **Di formulare**, sulla variante al P.R.G. del Comune di Gambettola denominata “Modifiche normative e di zonizzazione - Variante 2010”, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 09.12.2010 ai sensi ex art. 15 comma quinto, della L.R. n. 47/1978, **le osservazioni riportate ai punti 1 e 2 della Sezione A in narrativa;**
2. **Di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S.** di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. **alle condizioni definite ai punti da I a VI della parte narrativa di cui alla Sezione B;**
3. **Di richiamare** il Comune a tener conto, in sede di approvazione, dei **rilievi formulati con parere congiunto** ai sensi dell'art.12 Dlgs 152/06 e sm.i. e della LR 19/1982 da A.U.S.L. e da A.R.P.A. (prot. n. 0027533 del 26/05/2011 agli atti con prot. prov. n.70389 del 30/06/2011);
4. **Di esprimere, PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, per le aree di Sogliano (Orto botanico), Bivio Montegelli, Strigara e Ponte Uso, con le seguenti prescrizioni:
 - **Aree di Bivio Montegelli (ampliamento edificio scolastico) e Ponte Uso (Zona G1): in fase esecutiva, il progettista valuterà attentamente i risultati ottenuti dall'analisi sismica di III livello (frequenza di sito e amplificazioni locali), in relazione alle possibili influenze della risposta di sito sulle strutture di progetto.**
 - **Strigara (Tiro a volo): eventuali ampliamenti dovranno necessariamente svolgersi il più possibile in allontanamento dalla scarpata esistente a valle dei manufatti, compatibilmente con le funzioni richieste e con altri vincoli eventualmente presenti;**

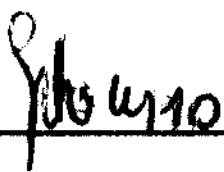
Si esprime **PARERE CONTRARIO** in merito al **nuovo tracciato della circonvallazione** del centro abitato di Sogliano.

5. **Di trasmettere** il presente atto al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di competenza.

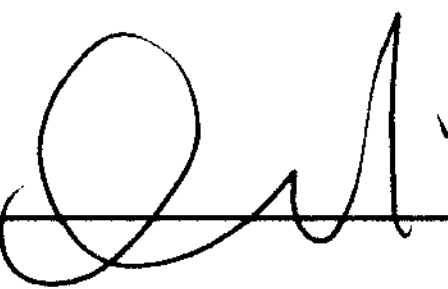
Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Sogliano al Rubicone.

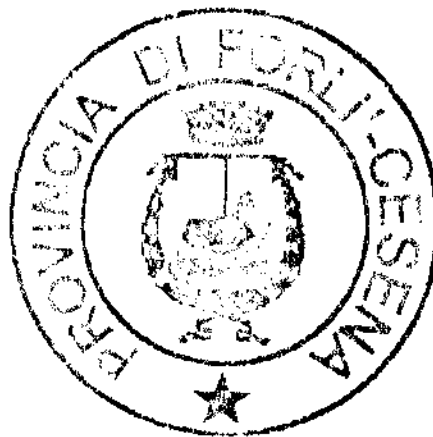
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

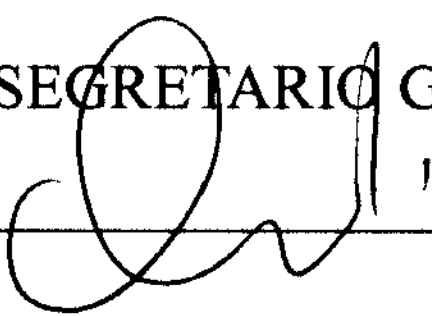




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 14 OTT. 2011 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

